

Finestra sulle regole Ue

Anasf ha partecipato ai lavori per la definizione dei nuovi regolamenti europei in ambito assicurativo e previdenziale

di **Mattia Suardi***

Anasf ha partecipato, in collaborazione con il Fecif (la Federazione Europea dei Consulenti e Intermediari finanziari), a tre consultazioni tenute dalla Commissione europea sui temi legati alla realizzazione e alla distribuzione di prodotti assicurativi e previdenziali.

Due di queste consultazioni hanno riguardato la definizione degli atti delegati, ossia delle regole di dettaglio per dare esecuzione alla nuova direttiva sulla distribuzione assicurativa (IDD – *Insurance Distribution Directive*), che si applicherà in tutti gli Stati dell'Unione europea a partire dal 23 febbraio 2018. Il primo dei due atti delegati è dedicato alla disciplina dei conflitti di interesse, alle regole sull'ammissibilità degli incentivi (*inducement*) e alla profilatura della clientela quando si distribuiscono prodotti assicurativi, mentre il secondo si occupa della nuova disciplina della *governance* del prodotto, ovvero delle regole che produttori e distributori assicurativi saranno chiamati a rispet-

tare per far sì che, sin dalla loro genesi, i prodotti siano pensati per soddisfare le caratteristiche e le esigenze di uno specifico target di clientela. Nelle proprie risposte Anasf ha evidenziato la necessità di garantire la massima armonizzazione possibile delle norme sulla progettazione e distribuzione, rispettivamente, dei prodotti di investimento assicurativi (disciplinati dalla IDD) e degli strumenti finanziari (di cui, invece, si occupa la direttiva Mifid II). In particolare, l'Associazione ha segnalato l'incoerenza di fondo tra le due regolazioni per quel che riguarda la disciplina degli incentivi (*inducement*). Infatti, mentre la Mifid II stabilisce uno standard più elevato, in quanto gli *inducement* sono ammessi se migliorano la qualità del servizio prestato al cliente, la IDD richiede semplicemente che gli incentivi non abbiano una ripercussione negativa sulla qualità del servizio. A fronte di questa asimmetria regolamentare, Anasf ha pertanto ribadito la propria posizione secondo cui è necessario far prevalere gli obiettivi della protezione degli interessi dei risparmiatori e della parità di regole e condizioni tra il settore finanziario

e quello assicurativo. In considerazione delle caratteristiche dei prodotti assicurativi di natura finanziaria – i quali, per definizione, rappresentano una forma di investimento di medio-lungo periodo – l'Associazione ha altresì sostenuto che è opportuno evitare la distribuzione nella cosiddetta modalità *execution only*, essendo cioè necessario svolgere quanto meno il test di appropriatezza, ossia la definizione del profilo dell'investitore rispetto alle sue conoscenze ed esperienze in materia di investimenti.

La terza consultazione della Commissione europea è stata dedicata al tema della previdenza e, più specificamente, alla bozza di regolamento europeo sui Pepp (*Pan-European Personal Pension Products* – prodotti pensionistici individuali paneuropei). Questa iniziativa è volta all'introduzione di un nuovo tipo di prodotto previdenziale ad adesione individuale, che beneficerebbe di un passaporto unico per la distribuzione in tutta l'Unione europea. Al riguardo se, da un lato, Anasf ha apprezzato la filosofia di fondo della proposta regolamentare, dall'altro ha evidenziato le difficoltà

che potrebbero ostacolare il successo del progetto. Un primo ostacolo è riconducibile alle differenze esistenti tra le discipline applicabili ai vari soggetti che possono produrre o distribuire Pepp, ossia compagnie assicurative, banche, imprese di investimento e società di gestione del risparmio: si pensi, in particolare, alle differenze tra il settore finanziario e quello assicurativo che, come detto, si riscontrano nelle regole per l'ammissibilità degli *inducement*. Un'ulteriore difficoltà è dovuta al fatto che, teoricamente, entro tre anni dall'applicazione del nuovo regolamento europeo ciascun Pepp dovrebbe essere «portabile» in tutti gli Stati dell'Unione: ad esempio, un cittadino italiano, sottoscrittore di un Pepp istituito in Italia, avrebbe il diritto di richiedere la portabilità del suo piano previdenziale in uno qualsiasi degli Stati Ue, dal Portogallo sino all'Estonia. Una richiesta che, allo stato attuale, non potrebbe probabilmente essere soddisfatta da alcun operatore e che, nel medio termine, potrebbe essere realizzata solo dai big del mercato, a tutto detrimento del principio di concorrenza. Passando all'ambito fiscale, l'Associazione ha segnalato l'opportunità di concepire i Pepp come un'area «test» per iniziare un percorso di armonizzazione fiscale tra i vari Stati membri che, in un secondo momento, dovrà riguardare tutti i prodotti previdenziali.

**Ufficio Studi Anasf*